

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 aprile 2011, n. 5

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizione per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. (GU n. 30 del 30-7-2011)

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana parte I n. 16 dell'11 aprile 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.».

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 2

Tempi di conclusione del procedimento

1. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'art. 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'art. 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento e' reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, e' immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento puo' essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualita' che risultino necessari e che non siano gia' in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilita' dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonche' al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di

valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualita' dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalita' di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

2. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta giorni.

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 3

Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale

1. L'art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito:

«1. La Regione assicura la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione amministrativa in modalita' digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalita' piu' appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il «Piano per l'innovazione tecnologica della Regione» (PITRE), che e' sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione e' emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.

4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullita' di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.

5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi

nazionali.

6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.».

2. Il Piano di cui al comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, e' predisposto dall'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 4

Conferenza

1. L'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Se il motivato dissenso di cui all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e' espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumita' pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.».

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 5

Attivita' consultiva e valutazioni tecniche

1. L'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale puo' avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle

disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso e' sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.

7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4-quater dell'art. 2.».

2. All'art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola «novanta» e' sostituita dalla parola «quarantacinqu».

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 6

Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

1. L'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 7

Adeguamento alla disciplina statale
in tema di silenzio assenso e diritto di accesso

1. L'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. L'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

3. All'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.»;

b) al comma 4 dopo le parole «La Commissione» sono aggiunte le seguenti «adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,».

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 8

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle parole «commi 2, 2-bis e 2-ter».

3. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle parole «euro 50,00».

Titolo I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 9

Rubriche

1. All'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Ambito di applicazione e principi generali dell'attivita' amministrativa».

2. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Tempi di conclusione del procedimento».

3. All'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Motivazione del provvedimento».

4. All'art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale».

5. All'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Unita' organizzative responsabili del procedimento».

6. All'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Responsabile del procedimento».

7. All'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Compiti del responsabile del procedimento».

8. All'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Operatori non responsabili del procedimento».

9. All'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Comunicazione di avvio del procedimento».

10. All'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento».

11. All'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Intervento nel procedimento».

12. All'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Diritti dei partecipanti al procedimento».

13. All'art. 11-bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza».

14. All'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale».

15. All'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici».

16. All'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione».

17. All'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Conferenza di servizi».
18. All'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Accordi tra pubbliche amministrazioni».
19. All'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Attivita' consultiva».
20. All'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Registro delle opere pubbliche».
21. All'art. 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Valutazioni tecniche».
22. All'art. 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Autocertificazione».
23. All'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)».
24. All'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Silenzio assenso».
25. All'art. 24 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Disposizioni sanzionatorie».
26. All'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Disciplina dei criteri e delle modalita' di esercizio del diritto di accesso».
27. All'art. 28-bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana».
28. All'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Pubblicita' degli atti».
29. All'art. 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso».
30. All'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi».
31. All'art. 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Identificabilita' dei dipendenti a contatto con gli utenti».
32. All'art. 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Abrogazioni e modifiche di norme».
33. All'art. 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Disposizione di rinvio».
34. All'art. 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e' aggiunta la seguente rubrica «Disposizioni finali».

Capo II

Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

Art. 10

Sportello unico per le attivita' produttive

1. L'art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 36 - Sportello unico per le attivita' produttive - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attivita' produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attivita' produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresa in un giorno" di cui all'art. 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attivita' produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato e' composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non e' riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attivita' produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato.».

2. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attivita' produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.».

Capo III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso

Art. 11

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale

15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonche' la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttivita' e della qualita' della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettivita' e concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestivita' i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalita' attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonche' le modalita' di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.

Capo III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso

Art. 12 Trasparenza

1. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalita' e le procedure definite dal decreto previsto dall'art. 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale.

3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalita' di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonche' la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha piu' effetto di pubblicita'

legale.

6. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.

7. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilita' diretta dalla pagina iniziale, tutte le unita' organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' nonche' l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attivita', precisandone i tempi e gli effetti.

Capo III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso

Art. 13

Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui predisposizione e' curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualita' del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonche' le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualita'.

Capo III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso

Art. 14

Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione

1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identita' visiva del proprio stemma, cosi' come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione n. 26 marzo 1991, n. 37, con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata,

univoca e trasparente della sua organizzazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalita' di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identita' visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalita' di impiego.

Capo III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso

Art. 15

Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel «Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione» adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attivita' di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia nonche' ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalita' predette.

Titolo II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia.

Art. 16

Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o piu' disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

a) abrogazione espressa delle norme regionali gia' tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;

b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;

c) individuazione, previa attivita' ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;

d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;

e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono inserite le

parole «, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno,».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, e' sostituito dal seguente: «Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.».

Titolo II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia.

Art. 17

Responsabilita' dirigenziale

1. L'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' modificato:

a) alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attivita' svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attivita' dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.».

2. L'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' modificato:

a) alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.»;

b) alla fine del comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: «E' fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attivita' svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.».

Titolo II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia.

Art. 18
Patrocinio legale

1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale puo' essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lettera b) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia.

Art. 19
Modifiche in materia di procedimento
per il rilascio della concessione edilizia

1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale e' soppressa.

2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che e' cosi' modificato:

a) al comma 1 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «entro venti giorni»;

b) al comma 2 le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle parole «settantacinque giorni»;

c) al comma 3 sono soppresse le parole «inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.»;

d) al comma 4 il secondo periodo e' soppresso;

e) al comma 5 le parole «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle parole «entro settantacinque giorni».

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 20
Misure di contenimento della spesa

1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 21
Gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica

1. Dopo l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge

regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica - 1. I Comuni e le Province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) societa' a capitale interamente pubblico.

2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 e' limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4

1. Al comma 4 dell'art. 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: «I componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale 'Hellen Keller' durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: «I componenti del consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.» sono soppresse.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 23

Articolo omissso in quanto impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Titolo III Disposizioni finali

Art. 24

Ufficio di Bruxelles

1. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola «documentazione» e' soppressa la parola «e»; b) dopo le parole «Ufficio della segreteria di Giunta» sono aggiunte le parole «e l'Ufficio di Bruxelles.».

2. Alla rubrica «Presidenza della Regione» della tabella «A» allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come sostituita dall'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole «Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.» sono sostituite dalle parole «Dipartimento regionale degli affari extraregionali.».

3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1,

spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1 - Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 25

Attività e servizi relativi all'area info-telematica

1. Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all'area info-telematica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 26

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2011

LOMBARDO

(Omissis).